

**INTGRAZIONE ALLA  
CONVENZIONE – Raccolta n. 3069 del 01/06/2021**

**TRA I COMUNI DI**

**MIRANO, SANTA MARIA DI SALA, PREGANZIOL E MORGANO**

**PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI  
SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno 2024 (duamilaventiquattro), addì 18 (diciotto) del mese di dicembre,

TRA

il Comune di Mirano (C.F. 82002010278), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Tiziano Baggio elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso,

,

il Comune di Santa Maria di Sala (C.F. 00625620273), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Natascia Rocchi elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso,

,

il Comune di Preganziol (C.F. 80010170266), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Elena Stocco elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso,

E

il Comune di Morgano (C.F. 80006320263), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Nicola Lazzaro elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso,

**ad integrazione della Convenzione in essere,  
si conviene e si stipula quanto segue**

**P R E M E S S O C H E**

- l'art. 98 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- il Comune di Mirano, (Città Metropolitana di Venezia), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 17/11/2024;
- il Comune di Santa Maria di Sala, (Città Metropolitana di Venezia), con deliberazione del Consiglio Comune n. 54 del 05/12/2024,
- il Comune di Preganziol (Provincia di Treviso) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/11/2024,
- il Comune di Morgano, (Provincia di Treviso) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2024,

dichiarate immediatamente eseguibili, hanno disposto lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario Generale, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000.

**ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ**

I Comuni di Mirano, Santa Maria di Sala, Preganziol e Morgano, stipulano il presente patto associativo allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, al fine di mantenere un apprezzabile risparmio della spesa.

La presente convenzione di segreteria scadrà il **31/12/2027**.

**ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Mirano assume la veste di capo convenzione.

Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, previa intesa con i Sindaci dei Comuni di Santa Maria di Sala, Preganziol e Morgano; in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;
- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con

i Sindaci dei Comuni di Santa Maria di Sala, Preganziol e Morgano cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

### **ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE**

Con la presente convenzione gli Enti prevedono che un unico segretario Generale presti la sua opera presso i 4 Enti convenzionati.

Le prestazioni lavorative del segretario saranno articolate in modo da assicurare la sua presenza nel seguente modo:

- **15 ore nel Comune di Mirano**
- **10 ore nel Comune di Santa Maria di Sala**
- **9 ore nel Comune di Preganziol**
- **2 ore nel Comune di Morgano**

per un numero di 5 giorni settimanali.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli Enti aderenti alla convenzione, sentito il segretario Generale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

### **ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO**

La retribuzione spettante al segretario Generale è quella prevista dall'art. 56 del CCNL 16 luglio 2024. Spetta inoltre una retribuzione di posizione come definita in base all'art. 60 del citato contratto e una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 63 dello stesso CCNL, nonché la retribuzione di risultato.

Al Segretario Generale spettano, infine, il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per trimestre - al Comune di Mirano dai Comuni di convenzione - per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata, come previsto dall'art. 63 del CCNL. Il Segretario è a tale scopo autorizzato ad utilizzare l'auto di proprietà.

### **ART. 5 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento**

La presente convenzione è da intendersi valida **a partire dalla data di assunzione in servizio del segretario nella segreteria convenzionata**, fino al **31/12/2027**.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

1. scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni;
2. recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni.

### **ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI**

L'Ente capo convenzione provvederà al pagamento delle intere competenze economiche spettanti al segretario Generale e al recupero a consuntivo, con cadenza annuale, della quota a carico di ognuno dei Comuni convenzionati. La spesa relativa al trattamento

economico del segretario Generale, così come determinata dal vigente contratto nazionale di categoria dei segretari, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione:

- Comune di Mirano: 41,67%
- Comune di Santa Maria di Sala: 27,78%
- Comune di Preganziol 25%
- Comune di Morgano: 5,55%

Eventuali e ulteriori oneri derivanti da incarichi strettamente legati alle specifiche necessità del singolo ente, saranno erogate dal Comune che beneficia della prestazione.

### **ART. 7 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO**

In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

### **ART. 8 CLASSE DELLA CONVENZIONE**

Il Comune di Mirano, capo convenzione, è classificato in classe 1<sup>^</sup> B. La Fascia demografica, ai fini della determinazione del trattamento economico (tabellare + posizione) è quella superiore, pertanto di Fascia A – Segretari con incarichi in Enti fino a 250.000 abitanti.

### **ART. 9 REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di imposta di registro.

### **ART. 10 NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL di riferimento, dei regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata delle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali in premessa indicare viene inviata alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Venezia – Albo dei Segretari comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Veneto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Mirano

Il Sindaco del Comune di Santa Maria di Sala

Il Sindaco del Comune di Preganziol

Il Sindaco del Comune di Morgano

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*